



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 13  
DEL 31.01.2017

## Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

**OGGETTO : RICONOSCIMENTO DELL'ASSEGNO DI MATERNITA' E DELL'ASSEGNO PER NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI AI CITTADINI EXTRACOMUNITARI NON IN POSSESSO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO C.E. PER "SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO".**

L'anno *duemiladiciassette*, addì *trentuno* del mese di *gennaio* alle ore *17,30* nella sede Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati per oggi a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

			Presenti	Assenti
1	DELCONTI Giovanni	Sindaco	X	
2	LUONGO Pierpaolo	Assessore – Vicesindaco	-	X
3	PIAZZA Walter	Assessore	X	
4	GAVINELLI Roberta	Assessore esterno	-	X
5	MIGLIO Roberta	Assessore esterno	X	-
		Totale	3	2

Assiste all'adunanza il *Segretario Comunale Dott.ssa GIUNTINI Francesca* che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. DELCONTI Giovanni, nella sua qualità di Sindaco, assume la *Presidenza* e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 13 IN DATA 31.01.2017

Oggetto: RICONOSCIMENTO DELL'ASSEGNO DI MATERNITA' E DELL'ASSEGNO PER NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI AI CITTADINI EXTRACOMUNITARI NON IN POSSESSO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO C.E. PER "SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO".

#### LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 74 del D- Lgs. N. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) prevede la concessione dell'assegno di maternità di base alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso della carta di soggiorno ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. Del 25 luglio 1998, n. 286, sostituita dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, in seguito alla entrata in vigore del D. Lgs. N. 3/2007;
- l'assegno per il nucleo familiare con tre figli minori, in precedenza concesso ai soli cittadini italiani e comunitari residenti nel territorio dello Stato, ex art. 65 della legge n. 448/98 e art. 80, comma 5 della legge n. 388/2000, è stato poi esteso ai cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, in seguito all'entrata in vigore della legge 6 agosto 2013, n. 97, il cui art. 13 ha inteso recepire la Direttiva 2003/109/CE relativo allo status di cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo;
- l'art. 12 (in combinato con l'art. 3) della Direttiva UE 2011/98 ha esteso lo stesso trattamento riservato ai cittadini degli Stati Membri, nell'ambito dei settori della sicurezza sociale (così come definiti nel Regolamento UE n. 883/2004), ai cittadini di Paesi terzi che siano stati ammessi in uno Stato membro ai fini lavorativi o fini diversi dall'attività lavorativa;
- l'assegno di maternità (art. 74 del D. lgs 151/2001) e l'assegno per nuclei familiari numerosi (art. 65 della legge 448/1998) rientrano tra i benefici nell'ambito della sicurezza sociale;
- alcuni cittadini non comunitari, residenti nel Comune di Bellinzago Novarese e non da ultimo in data 16 e 17.12.2016 (prot. 20464-20974) a nome di una signora proveniente dall'Ucraina, richiede la concessione dell'assegno di maternità previsto dall'art. 74 del D. Lgs 26 marzo 2001, n. 151 anche se priva del permesso "per soggiornanti di lungo periodo", specificamente previsto dal citato art. 74 del D. Lgs 151/2001;
- alcuni cittadini non comunitari, sempre residenti in questo Comune richiedono la concessione dell'assegno per nuclei familiari numerosi previsto dall'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 anche se privi del permesso "per soggiornanti di lungo periodo", specificamente previsto dal citato art. 65, comma 1, come modificato dalla legge 97/2013;
- diversi atti della Comunità Europea (Regolamento CE n. 1408/1971 art. 4, Regolamento CE n. 883/2004, Direttiva "011/98/UE, Direttiva 2004/38/UE) prevedono l'estensione ai cittadini extracomunitari del "Diritto di parità di trattamento" riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano, particolarmente nell'ambito generale della sicurezza sociale, anche se non siano "soggiornanti di lungo periodo" (come previsto dalla Direttiva 2003/109/CE);

IN RELAZIONE all'esame della normativa della Comunità Europea, le categorie dei cittadini di Paesi terzi, regolarmente soggiornanti, per le quali si presenta di fatto una disparità di trattamento con riferimento all'assegno di maternità ed all'assegno per nuclei familiari numerosi, in quanto protette dalle medesime disposizioni europee che prevedono la parità di trattamento ed il divieto di discriminazione, sono le seguenti:

- cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti (art. 27 del D. Lgs. N. 251/2007, che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE (articolo 28), ma anche artt. 2 e 4 Regolamento CE 883/2004;
- cittadino apolide, i suoi familiari e superstiti (artt. 2 e 4 Regolamento CE 883/2004)
- cittadino titolare della protezione sussidiaria (art. 27 del D. Lgs. N. 251/2007, che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE (articolo 28);
- cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno due Stati membri, i suoi familiari e superstiti (art. 1 Regolamento UE 1231/2010);
- cittadino familiare del cittadino dell'Unione (art. 19 del D. Lgs. 30/2007, che ha recepito la Direttiva 2004/38/CE (articolo 24);
- cittadino titolare del permesso di soggiorno per famiglia (art. 12 comma 1 lettera e della Direttiva 2011/98/UE, salvo quanto previsto dall'art. 1 comma 1 lettera b del D. Lgs. 40/2014 di attuazione della Direttiva);
- cittadino/lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, ed i suoi familiari in base agli Accordi Euromediterranei. (le clausole di "non discriminazione" in materia di sicurezza sociale contenute negli Accordi di Associazione Euromediterranei stipulati tra la Comunità Europea e i relativi Stati terzi hanno rango di norme comunitarie);
- cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari (art. 12 comma 1 lettera e) della Direttiva 2011/98/UE salvo quanto previsto dall'art. 1 comma 1 lettera b) del D. Lgs 40/2014 di attuazione della Direttiva);

DATO ATTO che:

- i predetti benefici sono finalizzati a soddisfare bisogni primari della persona e rispondono al fondamentale diritto di parità di trattamento;
- pur mancando uno specifico riferimento ai benefici assistenziali richiesti, l'applicazione per analogia delle norme e delle sentenze dallo specifico riferimento al più generale "settore della sicurezza sociale" (richiamato dal regolamento CEE n. 1408/1971, art. 4) conferma la possibilità di estendere la concessione dei benefici richiesti anche ai cittadini extracomunitari che non posseggano il titolo di "soggiornanti di lungo periodo";
- nelle situazioni di conflitto tra una norma interna (statale o regionale) e il diritto dell'Unione Europea, se non è possibile un'interpretazione conforme, va applicato il principio della prevalenza del diritto dell'Unione (Corte Costituzionale 170/1984, 389/1989, 168/1991);
- la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato il principio del primato del diritto europeo che garantisce la sua superiorità rispetto ai diritti nazionali e si applica a tutti gli atti nazionali, siano essi stati adottati prima o dopo l'atto europeo in questione e vale inoltre nei confronti di qualsiasi atto normativo nazionale di qualsiasi natura (legge, regolamento, decreto, ordinanza, circolare, ecc.) che sia stato emesso dal potere legislativo o esecutivo dello Stato membro. Anche il potere giudiziario soggiace al principio del primato del diritto europeo e la giurisprudenza deve pertanto rispettare il diritto comunitario;
- tale principio è stato sancito anche dalla 'Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea' che all'art. 34 riconosce "...il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali... a ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ...conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali ...";
- la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, con la sentenza n. 17966/2011 (che ha riconosciuto il diritto all'assegno di invalidità ad un extracomunitario in possesso del permesso semplice in applicazione della normativa CEE di riferimento) ribadisce la corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una

disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario;

- il citato principio è stato altresì riconosciuto da diversi provvedimenti di Tribunali Ordinari (Tribunale di Firenze n. 2040 del 09.08.2011, Tribunale di Monza n. 1294 del 28.01.2014, Tribunale di Verona del 13 maggio 2014, Tribunale di Padova del 24.9.2014, Corte di Appello di Trento del 13 maggio 2014, Tribunale di Reggio Emilia del 16.7.2012, Tribunale di Alessandria del 17 giugno 2015, ecc.);

- la stessa Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ha espresso il parere che per le predette categorie di cittadini di Paesi terzi non è possibile adottare disparità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, in quanto protette da disposizioni europee che prevedono la parità di trattamento e il divieto di discriminazione;

ATTESO CHE la materia della sicurezza sociale rientra fra le materie regolate dal diritto della Unione e che l'assegno di maternità e l'assegno per nuclei familiari numerosi rientrano nell'ambito delle prestazioni di sicurezza sociale e che la loro regolamentazione pertanto non può violare le norme della Carta dei diritti fondamentali della Unione e, di conseguenza, il principio di non discriminazione;

DATO ATTO pertanto che la norma nazionale confliggente con il divieto di discriminazione, va disapplicata e va affermato il diritto del richiedente ad ottenere la prestazione richiesta;

RITENUTO quindi di riconoscere anche ai cittadini stranieri di Paesi terzi non membri dell'Unione Europea, regolarmente soggiornanti che presentano domanda assegno di maternità e l'assegno per nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori, pur in mancanza del requisito del possesso della carta di soggiorno e considerato che l'erogazione dell'assegno viene effettuata dall'I.N.P.S. sulla base dei dati forniti dal Comune e fatti salvi tutti gli altri requisiti;

ATTESO altresì che il provvedimento in oggetto non comporta effetti diretti sul Bilancio Comunale, ma preserva l'Ente da eventuali azioni giudiziarie e dai costi conseguenti;

CONSIDERATO che, comunque l'accertamento dei requisiti per la concessione delle prestazioni in oggetto è a totale carico dei Comuni, a norma del comma 3 del citato art. 74 del D. Lgs. 151/2001 (assegno maternità) e del comma 2 l'articolo 65 della legge 448/1998 (assegno nuclei familiari numerosi);

VISTO il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile dei Servizi Sociali e allegato agli atti;

DATO ATTO che il presente atto non necessita dell'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente;

Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267;

Con votazione favorevole unanime;

## DELIBERA

1. Di riconoscere l'assegno di maternità e l'assegno per nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori, pur in mancanza del requisito del possesso della carta di soggiorno e fatti salvi gli altri requisiti di legge, anche alle seguenti categorie di cittadini appartenenti a Paesi terzi non membri dell'Unione Europea, regolarmente soggiornanti, che hanno presentato domanda e per le quali non è possibile adottare disparità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, in quanto protette da disposizioni europee che prevedono la parità di trattamento e il divieto di discriminazione:

- cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti (art. 27 del D. Lgs. N. 251/2007, che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE (articolo 28), ma anche artt. 2 e 4 Regolamento CE 883/2004);
- cittadino apolide, i suoi familiari e superstiti (artt. 2 e 4 Regolamento CE 883/2004);
- cittadino titolare della protezione sussidiaria (art. 27 del D. Lgs. N. 251/2007, che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE (articolo 28);
- cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno due Stati membri, i suoi familiari e superstiti (art. 1 Regolamento UE 1231/2010);
- cittadino familiare del cittadino dell'Unione (art. 19 del DI Lgs. 30/2007, che ha recepito la Direttiva 2004/38/CE (articolo 24);
- cittadino titolare del permesso di soggiorno per famiglia (art. 12 comma 1 lettera e della Direttiva 2011/98/UE, salvo quanto previsto dall'art. 1 comma 1 lettera b del D. Lgs. 40/2014 di attuazione della Direttiva);
- cittadino/lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, ed i suoi familiari in base agli Accordi Euromediterranei. (le clausole di "non discriminazione" in materia di sicurezza sociale contenute negli Accordi di Associazione Euromediterranei stipulati tra la Comunità Europea e i relativi Stati terzi hanno rango di norme comunitarie);
- cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari (art. 12 comma 1 lettera e) della Direttiva 2011/98/UE salvo quanto previsto dall'art. 1 comma 1 lettera b) del D. Lgs 40/2014 di attuazione della Direttiva);

2. Di comunicare la presente deliberazione all'I.N.P.S. per conoscenza, per la valutazione di propria competenza ed eventualmente per l'assunzione dei relativi provvedimenti;

3. Di demandare al responsabile del Settore Servizi alla Persona l'adozione degli atti gestionali conseguenti;

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE

F.to Dott. DELCONTI Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa GIUNTINI Francesca

\*\*\*\*\*

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

Si certifica che, copia del presente verbale, viene pubblicata il **09.02.2017** all'Albo Pretorio On-Line ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contemporaneamente ne viene data comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del medesimo D. Lgs.

Dalla residenza municipale, **09.02.2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

Dott.ssa Francesca GIUNTINI

\*\*\*\*\*